

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1938

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPELLI, LUCA DE CARLO, RIZZETTO**

Disposizioni per la riduzione dell'utilizzazione della plastica e divieto dell'impiego di prodotti in plastica monouso

*Presentata il 26 giugno 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In coerenza con le finalità della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, recentemente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, è necessario che il Parlamento italiano intervenga per introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo di prodotti in plastica monouso al fine di limitarne l'uso in una prospettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Nel mondo la produzione di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Si calcola che ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare. Secondo alcune stime, negli oceani vi sarebbero più di 150 milioni di tonnellate di plastica e, se si proseguisse con le tendenze attuali, gli oceani potrebbero contenere nel

2025 una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce, mentre nel 2050 il peso della plastica nei mari potrebbe superare quello dei pesci.

Dall'avvio della produzione della plastica su scala industriale negli anni Cinquanta, sono stati prodotti oltre 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, di cui ben 6,3 sarebbero oggi presenti in natura. Il 79 per cento della plastica prodotta in questi anni è finito in discarica o in natura, il 12 per cento è stato incenerito e solo il 9 per cento è stato riciclato.

Secondo le stime del WWF, ogni anno 570.000 tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, come se 33.800 bottigliette venissero gettate in mare ogni minuto.

Ha destato scalpore negli ultimi anni la scoperta del cosiddetto « *Great Pacific Garbage Patch* », un agglomerato di rifiuti che

sarebbe grande quanto la penisola iberica, con plastica fino al 90 per cento, trasportato dalle correnti dell'oceano Pacifico, una vera e propria nuova isola costituita da rifiuti delle attività umane.

Un'isola di plastica, secondo recenti denunce, sarebbe presente anche presso il confine marittimo tra Italia e Francia e più precisamente nello specchio di mare che divide l'isola d'Elba dalla Corsica.

Nel 2019 migliaia di manifestazioni in tutto il mondo sono state organizzate, perlopiù da giovani attivisti, per sensibilizzare la politica sui temi della tutela dell'ambiente, del cambiamento climatico e della necessità di ridurre, se non eliminare, la produzione di rifiuti in plastica. Sta alla politica dare risposta a queste richieste.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge.

L'articolo 2 vieta l'uso e la vendita di prodotti monouso in plastica.

L'articolo 3 istituisce un fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili.

L'articolo 4 istituisce un fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio.

L'articolo 5 promuove il sistema del vuoto a rendere.

L'articolo 6 detta norme sull'utilizzo di plastica riciclata nella realizzazione dei veicoli.

L'articolo 7 prevede di tenere corsi di educazione ambientale nelle scuole.

L'articolo 8 promuove la raccolta dei rifiuti dispersi in mare.

L'articolo 9 vieta la vendita di frutta e verdura in imballaggi non compostabili o biodegradabili.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha le seguenti finalità:

*a)* la progressiva eliminazione delle stoviglie, delle posate e dei bicchieri monouso in plastica;

*b)* la promozione della vendita di prodotti biodegradabili e compostabili;

*c)* la riduzione dell'utilizzo di imballaggi;

*d)* la reintroduzione del sistema del vuoto a rendere;

*e)* la realizzazione di percorsi scolastici di educazione ambientale;

*f)* la promozione della raccolta dei rifiuti dispersi in mare;

*g)* il divieto di vendita di frutta e verdura confezionate in imballaggi non compostabili e biodegradabili.

## Art. 2.

*(Divieto di uso di prodotti in plastica monouso e sanzioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica, agli ospedali, ai gestori di mense pubbliche e private, agli enti pubblici e agli istituti scolastici è fatto divieto di acquistare e di utilizzare stoviglie, posate e bicchieri monouso in plastica. Ai soggetti di cui al periodo precedente è consentito di utilizzare stoviglie, posate e bicchieri monouso solo se prodotti con materiale biodegradabile e compostabile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la vendita di stoviglie, di posate e di bicchieri monouso in plastica è vietata in tutto il territorio nazionale.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000.

4. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 2 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

#### Art. 3.

*(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, di posate e di bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 4.

*(Fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina che prevedano l'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti, anche attraverso la riduzione della tassa sui ri-

fiuti per gli esercizi commerciali che adottano tale sistema di vendita.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 5.

*(Sistema del vuoto a rendere)*

1. Al fine di ridurre l'utilizzo di imballaggi in plastica, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la reintroduzione del sistema del vuoto a rendere.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica alle bottiglie e ai contenitori in vetro destinati all'uso alimentare per acqua o per altre bevande.

3. Il numero minimo e massimo di riutilizzo degli imballaggi è stabilito, secondo le caratteristiche del prodotto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute.

4. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione del sistema del vuoto a rendere.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 4.

#### Art. 6.

*(Disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli)*

1. Dal 1° gennaio 2025 i costruttori di veicoli hanno l'obbligo di utilizzare, per la loro realizzazione, plastiche riciclate provenienti dal trattamento di veicoli fuori uso

per almeno il 25 per cento del totale della plastica utilizzata.

2. Il rispetto delle disposizioni del comma 1 è condizione necessaria per la commercializzazione in Italia di veicoli prodotti all'estero.

3. Chi contravviene alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 milioni a euro 15 milioni.

#### Art. 7.

##### *(Educazione ambientale nelle scuole)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove la realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del rispetto del territorio, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole di ogni ordine e grado è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.

#### Art. 8.

##### *(Promozione della raccolta dei rifiuti dispersi in mare)*

1. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti dispersi in mare, lo Stato promuove la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti da parte del personale impegnato nelle attività di pesca.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli imprenditori ittici impegnati nella raccolta di rifiuti in mare beneficiano di una riduzione della tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità di rifiuti raccolti e correttamente conferiti, nonché di altre specifiche agevolazioni, determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione ai risultati ottenuti.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promo-

zione della raccolta dei rifiuti dispersi in mare.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai gestori dei centri di immersione secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 4.

#### Art. 9.

##### *(Frutta e verdura preconfezionate)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è vietata la vendita di frutta e di verdura preconfezionate in contenitori o imballaggi in plastica. La frutta e la verdura possono essere vendute preconfezionate solo in contenitori e imballaggi in materiale compostabile e biodegradabile.

2. Chi contravviene alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

#### Art. 10.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



\*18PDL0066980\*